



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 79

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Convenzione con E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house" riguardante l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni
Oggetto: Convenzione con E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house" riguardante l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali inerenti LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V.

L'anno **duemilaventidue** addì **sette** del mese di **giugno** alle ore 17.52 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Il Sindaco, Franco Bazzoli

e gli Assessori:

Susan Molinari

Luca Mussi

Massimo Valenti

Non partecipa alla seduta l'Assessore Valerio Bonazza.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Convenzione con E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house" riguardante l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni
Oggetto: Convenzione con E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house" riguardante l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali inerenti LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house" è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del Codice civile, a totale partecipazione pubblica diretta, attratta alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), 4, comma 2, lettere a) e d) e 16 del D.Lgs. 175/2016 (cd. T.U. 2016), con azioni non quotate nei mercati regolamentati, che adotta come modello di governo quello tradizionale collegiale, soggetta al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera fff), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), attiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a) e d), del D.Lgs. 175/2016;

l'ente socio riveste il ruolo di ente locale che possiede n. 50.341.- azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di euro 1 (uno), su un totale di n. 5.500.000.- azioni, pari allo 0,92 % del capitale;

l'oggetto della presente convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 175/2016 interessa l'autoproduzione per il tramite della società di beni strumentali;

la suddetta società è attratta al controllo analogo congiunto come da art. 5, comma 9 escluso, e 192 del D.Lgs. 50/2016 e come da articolo 2, comma 1, lettera d) e 16 T.U. 2016;

quanto ricompreso nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell'ente socio, compresi nell'attività della società con vincolo di scopo superiore all'80% dei ricavi totali;

l'ente socio risulta iscritto a partire dal 25.10.2019 nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società, elenco gestito da ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

sussistono: a) le circostanze di legge e di statuto sociale affinché l'ente socio possa affidare "in house" quanto oggetto della presente convenzione alla società di cui trattasi; b) le previsioni riferite al controllo analogo congiunto come da "statuto" e "regolamento per il controllo analogo congiunto" a valere per detta società;

la promozione degli usi efficienti dell'energia rientra fra gli obiettivi istituzionali dell'ente socio che è chiamato a concorrere alla promozione di "buone pratiche" in questo settore, anche ai sensi del D.Lgs. 115/2008, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici e comunque negli obiettivi di contenimento dei costi energetici e/o di utilizzo di fonti alternative;

la società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza per l'assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione, perseguendo economie di scala, di scopo e di varietà in stretta coerenza con il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 3, comma 2, lettera fff), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

nel concreto, l'organo amministrativo della società ha precedentemente valutato il presente progetto già inserito all'interno dei propri strumenti programmatici coinvolgendo (come da statuto) il comitato di controllo analogo congiunto anzi richiamato;

nel concreto, i benefici per l'ente socio sono quelli di avvalersi, anche in via strumentale, della società di cui trattasi, sviluppando il massimo delle sinergie sistemiche e dell'economicità, come da articolo 97 della Costituzione;

il corrispettivo (prezzo, canone et similia) stabilito tra le parti è dalle medesime ritenuto congruo e ragionevole, essendo stata posta la società nella condizione di sviluppare una offerta consapevole a prezzi tali da consentire il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario e l'ente socio nella condizione di prevedere il costo ed i pagamenti nei propri strumenti programmatici;

la società applica le previsioni di statuto ai fini del riparto dei costi generali complessivi di funzionamento;

il corrispettivo risulta pertanto composto dalla quota fissa dei costi come da precedente alinea e dalla copertura dei costi diretti, a fronte di un risultato di esercizio ante imposte rapportato al valore della produzione in linea con il bilancio di previsione della società;

il comitato di controllo analogo congiunto con verbale dd. 14.03.2022 in sede di approvazione del bilancio di previsione ha approvato: 1) il progetto in senso stretto; 2) l'offerta; 3) i riflessi dell'offerta sul bilancio di previsione;

il comitato di controllo analogo congiunto con verbale dd. 22.04.2022 e il Consiglio di amministrazione della società con verbale dd. 30.03.2022 hanno approvato la presente convenzione.

Evidenziato che:

da tempo la Comunità Europea ha adottato importanti provvedimenti finalizzati alla lotta ai cambiamenti climatici e a promuovere le energie rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, riduzione dei consumi energetici e soddisfazione del fabbisogno di energia mediante fonti rinnovabili e tutti i 4 Comuni (Breguzzo, Bondo, Roncone e Lardaro), che si sono fusi nel Comune unico di Sella Giudicarie a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno intrapreso a suo tempo iniziative per formare ciascuno un PAES - PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE, documento finalizzato a programmare azioni utili al perseguimento delle finalità sopra indicate e altre finalità di carattere ambientale (iniziativa realizzata in concreto con i PIANI dei territori già di competenza dei Comuni di Roncone e Breguzzo);

gli stessi Comuni hanno adottato i PIANI REGOLATORI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, che sono strumenti che individuano con precisione regole e interventi da applicare all'illuminazione pubblica e privata, sia per adeguare gli impianti esistenti sia per realizzarne di nuovi, con molteplici risvolti utili per la sicurezza stradale, per un razionale sfruttamento degli spazi urbani e anche con benefici ambientali, eliminando l'inquinamento luminoso e ottimizzando i costi dell'illuminazione e gestione, il che vale anche a dire aver bisogno di meno energia (che sembra si possa ridurre fino al 50%), e quindi concorrere agli obiettivi ambientali generali;

la disponibilità dei PIANI REGOLATORI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA costituisce per il Comune di Sella Giudicarie una base di dettagliato approfondimento per poter realizzare importanti interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica partendo dalle strade principali o comunque di un certo rilievo e per questo il Comune ha stanziato nel proprio bilancio per l'esercizio finanziario 2022 l'importo di € 100.000,00 per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V;

con la presente deliberazione si intende affidare alla società "in house" E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. l'attività strumentale di progettare e realizzare tale efficientamento riguardante LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V, nella convinzione che per quanto di seguito precisato si tratti di una modalità che più di altre garantisce gli interessi dell'Amministrazione ed il risultato finale di interesse pubblico;

si può peraltro rilevare che l'investimento è destinato a ridurre come si è detto oneri gestionali e manutentivi così da non indurre per il futuro nuove spese ma piuttosto utile a contenerle e ridurle.

Visti:

l'art. 1, commi 611 e 612, Legge 190/2014;

gli articoli 16 e 18 della LEGGE DELEGA 124/2015;

la LEGGE DELEGA 11/2016;

le Direttive UE 2014/23 – 24 – 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari ed ai settori speciali;

il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli. 5 (comma 9 escluso) e 192 per le società "in house";

il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare per le società "in house" gli articoli 4 (finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), comma 2, lettera c) esclusa e 16, nel seguito anche indicato come T.U. 2016;

la L.P. 19/2016 con particolare riferimento all'art. 7;

la L.P. 27/2010 con particolare riferimento all'art. 24;

la L.P. 3/2006 con particolare riferimento all'art. 33;

la L.P. 1/2005 con particolare riferimento agli articoli 18 e 18 bis;

l'art. 97 della Costituzione;

lo statuto del Comune di Sella Giudicarie;

lo statuto della società partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società in "house";
i bilanci 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 della società partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società in "house";
il bilancio di previsione 2022 della società partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società in "house".

Considerato:

che il Comune di Sella Giudicarie partecipa direttamente al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. C.F. – P.IVA 02126520226, con sede legale nel Comune di Borgo Chiese (TN), avendo sottoscritto n. 50.341 azioni ordinarie del valore unitario nominale di 1 [uno] euro, pari allo 0,9153 arr. % del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
che trattasi di società "in house" operativa nei servizi pubblici locali di interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all'ente socio;
che con riferimento a detta partecipata i Comuni già aderenti di Roncone, Lardaro e Bondo, in seguito fusi nel Comune unico di Sella Giudicarie, hanno redatto il PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014;
che la partecipata è soggetta alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U. 2016;
che i servizi pubblici locali gestiti dalla partecipata, come da previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, comma 2, lettera a), del T.U. 2016;
che l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, commi 2, lettera d) e 5 del T.U. 2016.

Preso atto:

che la suddetta partecipata ha adeguato lo statuto sociale alle previsioni del T.U. 2016;
che la partecipata quale società "in house" multisocio è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli articoli 5 (comma 9 escluso) e 192 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 2, comma 1, lettera d), 4, commi 2, lettere a) e d) e 5 del T.U. 2016;
che la governance della partecipata prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del T.U. 2016;
che è stata approvata dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto della società in data 03.06.2019 uno SCHEMA DI CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA D), DEL D.LGS. N. 175/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI DA PARTE DEGLI ENTI SOCI ALLA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.
che il Comune di Sella Giudicarie è intenzionato ad affidare alla suddetta società partecipata l'autoproduzione di beni e funzioni strumentali inerenti i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V;
che a tal fine dopo gli opportuni incontri preparatori è stata approntata la BOZZA DELLA CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA D), DEL D.LGS. N. 175/2016, allegata, redatta a quanto risulta nel rispetto delle disposizioni contrattuali contenute nello schema approvato dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto;
che l'art. 4, comma 2, lettera d) del T.U. 2016 stabilisce:
«2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: ... d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»
e che il successivo comma 5 dispone:
«5. Fatte salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»;
che la suddetta società partecipata ha chiuso il Bilancio consuntivo 2021 (ultimo pubblicato sul sito) con un utile di esercizio di € 762.867

che la medesima ha formulato una propria offerta economica, secondo quanto indicato con lettera di trasmissione acquisita al Protocollo del Comune di Sella Giudicarie in data 03.05.2022 sub n. 4569/A, a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui trattasi acquisita in atti a corredo della bozza di convenzione.

Rilevato:

che la CONVENZIONE disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi fino alla sua scadenza;

che gli impegni di spesa risultano coerenti con le previsioni economiche e finanziarie del Comune di Sella Giudicarie, socio, in quanto detta iniziativa è contenuta negli strumenti programmatici e trova copertura nei correlati stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso;

che tenendo conto degli aspetti di cui sopra, il rapporto qualità/prezzo trova specifica ottimizzazione nell'affidamento "in house" alla sopradetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, come di seguito più approfonditamente motivato;

che il Consiglio di amministrazione della società partecipata, con deliberazione dd. 28.02.2022 ha approvato la rilevazione dei costi complessivi di funzionamento previsti nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ed i criteri di ripartizione alle varie attività svolte (energia, servizi pubblici locali d'interesse generale, attività strumentali), così come verificato e approvato dal Comitato di Controllo Analogo Congiunto della società in data 14.03.2022.

che trattasi di società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del Codice civile attratta al regime del controllo analogo congiunto, soggetta all'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera fff), D.Lgs. 50/2016 e che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere. III) e mmm), gode dei diritti di esclusiva e/o speciali;

che l'art. 192 (REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE), comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede:

«2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

che in relazione a ciò si precisa che:

- 1) trattasi di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
- 2) viene preventivamente valutata la congruità dell'offerta presentata dalla società partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.
- 3) l'oggetto interessa LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V per una spesa complessiva in base all'importo previsto di progetto di € 100.000,00;
- 4) il valore della prestazione propria di E.S.Co. BIM ammonta a € 7.455,66 (rimborso spese generali di funzionamento) più IVA;
- 5) le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuarsi:
nel patrimonio di esperienza e professionalità posseduto da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.
nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo";
nella possibilità di monitorare direttamente le performances della società partecipata nelle varie fasi del ciclo realizzativo dell'intervento;
nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;
nella possibilità per E.S.Co. BIM di intercettare i possibili contributi pubblici (di varia fonte) a riduzione del costo finale dei lavori;
- 6) valutazione dell'attività di realizzazione dell'intervento nell'alveo di un rischio correlato del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune di Sella Giudicarie a favore della cittadinanza rappresentata oltre al know how posseduto con riferimento sia all'attività strumentale specifica che alla realtà territoriale di riferimento, ad evidente beneficio della collettività.

Ritenuto opportuno precisare ancora che:

- il Comune di Sella Giudicarie è consapevole delle capacità professionali di E.S.Co. BIM avendo in passato la società curato il rifacimento della centrale idroelettrica del Comune (all'epoca di proprietà degli ex Comuni di Roncone e Breguzzo nei cui rapporti giuridici è subentrato il Comune di Sella Giudicarie), opera particolarmente impegnativa sia per l'aspetto tecnico che per il complesso contesto normativo nel quale in tempi brevi l'intervento doveva essere realizzato per poter ottenere tariffe particolarmente remunerative sull'energia prodotta: allora E.S.Co. BIM ha operato con grande solerzia realizzando per tempo l'intervento programmato con importanti ricadute finanziarie a tutt'oggi a beneficio della collettività;
- la società ha inoltre maturato una significativa esperienza nella realizzazione e gestione di impianti elettrici da fonti rinnovabili e più in generale nel settore elettrico;
- la società risulta dotata di personale preparato e qualificato in materia per aver maturato in zona una notevole esperienza nel settore dei servizi elettrici al servizio di enti sia privati che pubblici, dalla produzione alla distribuzione dell'energia elettrica, alla gestione di reti ed impianti elettrici destinati a servizio pubblico, ed in grado inoltre di gestire con efficacia i rapporti con gli enti locali, conoscendone le specifiche procedure decisionali e attuative dai punti critici agli elementi di forza;
- il carattere della società, costituita per essere al servizio degli enti pubblici partecipanti e la qualificazione nella realizzazione e gestione di impianti pubblici unitamente al controllo analogo esercitabile su di essa, rassicurano l'Amministrazione sul fatto che le fasi progettuali e realizzative degli interventi di interesse del Comune, nel settore elettrico, avvengano con l'apporto e la sorveglianza di personale particolarmente esperto e consapevole degli speciali vincoli e caratteristiche che gli impianti devono avere per la loro natura e per il fatto che il committente è una Pubblica amministrazione;
- manca in ogni caso tra i dipendenti del Comune nello specifico settore personale che possa svolgere adeguatamente i compiti di indirizzo e vigilanza nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici;
- inoltre come dimostra ampiamente l'esperienza maturata, per il fatto che la suddetta società "in house" è consapevole delle esigenze peculiari amministrative e decisionali proprie degli enti pubblici partecipanti, si semplifica il confronto e la ricerca delle soluzioni di fronte ad evenienze ed esigenze particolari proprie della Pubblica amministrazione, esigenze che a volte seppur relative al perseguimento di finalità pubbliche non potrebbero trovare adeguato spazio e soluzione affidando i medesimi servizi ad un soggetto privato, caratterizzato da finalità proprie diverse da quelle di una società "in house" come è E.S.Co. BIM;
- la suddetta società "in house", sensibile all'ottica dell'ente pubblico e delle sue finalità, può con spiccata professionalità attendere in questo caso alla progettazione e realizzazione di opere come quelle di che trattasi certamente meglio di come potrebbe fare direttamente il Comune, permettendo tra l'altro di non distogliere il personale del Comune da compiti che già lo assorbono completamente, evitando diseconomicità e rischi di improduttività che deriverebbero dal fatto della sostanziale inesperienza del suddetto personale nel settore degli impianti dell'illuminazione pubblica.

Ritenuto pertanto:

necessario o quantomeno opportuno provvedere alla stipulazione della convenzione con E.S.Co. BIM;

necessario ricordare gli obblighi di iscrizione all'apposito elenco istituito presso l'ANAC come da Linea Guida n. 7/2017 riguardante l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, termine al 30.10.2017, a seguito del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Rilevato che:

che per quanto riguarda la sottoscrizione della convenzione occorre guardare allo Statuto comunale (approvato dal Consiglio Comunale di Bondo con deliberazione n. 38 del 28.12.2015, dal Commissario straordinario del Comune di Breguzzo con deliberazione n. 60 del 29.12.2015, dal Consiglio Comunale di Lardaro con deliberazione n. 48 del 22.12.2015, dal Consiglio Comunale di Roncone con deliberazione n. 61 del 30.12.2015);

ed in particolare all'articolo 29: competenze della Giunta Comunale e degli assessori, che al comma 6, lettera c), attribuisce al Segretario comunale, al Vicesegretario, ai dirigenti e ai funzionari appositamente investiti nelle materie e settori loro attribuiti, l'attività di stipulazione degli atti negoziali, le convenzioni e gli altri atti che abbiano natura gestionale, che non siano espressamente riservati agli altri organi del Comune;

ed ancora all'articolo 42: compiti gestionali del Segretario comunale, del Vicesegretario, dei dirigenti e dei funzionari muniti di funzioni dirigenziali, che al comma 1 dispone:

- che il Segretario comunale, il Vicesegretario, i dirigenti e funzionari direttivi, con riferimento alle strutture organizzative cui sono preposti, esercitano, secondo le norme di regolamento organico del personale o del regolamento di organizzazione o altre disposizioni regolamentari, tutti i compiti di gestione, amministrativa e tecnica, compresa l'istruttoria degli atti e la loro esecuzione, ed adottano gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi di governo;
- che singoli atti di competenza del Segretario comunale, del Vicesegretario, dei dirigenti e dei funzionari direttivi, quando non già derivanti da legge o regolamento o da altri provvedimenti vincolanti, possono essere devoluti agli stessi con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto;
- che ai sensi del comma 5 dell'art. 42 sono espressamente riservate al Sindaco solo le convenzioni di cui all'art 30, comma 9, dello Statuto, e cioè quelle con le quali si instaurano forme collaborative con altri enti pubblici locali previste dalla legislazione regionale in materia di forme collaborative intercomunali che vanno sottoscritte dal Sindaco.

Evidenziato:

- che con decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016 si è stabilita l'organizzazione di primo livello riferita alla responsabilità delle due Aree della struttura organizzativa del Comune di Sella Giudicarie attribuendo:
l'Area 1 - segreteria generale - al Segretario comunale dott. Vincenzo Todaro;
l'Area 2 – servizio tecnico patrimonio e attività produttive - al Vicesegretario dott. Francesco Del Dot;
- che nell'ambito di ciascuna area di competenza i nominati svolgono attività di direzione ai sensi del Regolamento di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016 ed ogni competenza connessa ai sensi del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in particolare con riferimento a quanto previsto dal Titolo III;
- che nella veste da essi assunta, anche ai sensi dell'art. 126 (FUNZIONI DIRIGENZIALI E DIRETTIVE) del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al Segretario comunale ed al Vicesegretario spettano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 10.02.2022 e ss.mm. riguardante: "Articoli 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. - Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati."

Ritenuto che date tali premesse la sottoscrizione della convenzione sia di competenza del Vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 servizio tecnico patrimonio e attività produttive, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dd. 16.02.2022 e ss.mm. riguardante: "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022-2024 ai fini dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm."

Rilevato che l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che contiene disposizioni in materia di contabilità che si applicano anche ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione della spesa avviene attraverso provvedimenti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali viene assunta l'obbligazione e impegnata la spesa.

Dato atto che sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il Vicesegretario comunale quale responsabile della struttura denominata Area 2 servizio tecnico patrimonio e attività produttive ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità del Comune.

Vista la propria competenza a deliberare, trattandosi di un provvedimento che costituisce chiaramente attuazione di previsioni di bilancio finalizzate alla realizzazione dell'opera oggetto della presente deliberazione.

Vista l'urgenza di adottare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di poter procedere in tempi rapidi all'inizio dei lavori e poter così beneficiare del contributo statale.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. società "in house", per la realizzazione di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V, per una spesa complessiva in base all'importo previsto di progetto di € 100.000,00;
- 2) di approvare la CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA D), D.LGS. 175/2016 avente ad oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE LOTTO V, quale risulta nello schema allegato sub A;
- 3) di assegnare al Vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 le risorse stanziare a tal fine nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 come di seguito: missione 10 – programma 5 – titolo 2 – macro aggregato 2 - capitolo 10052.02.2094 (NUOVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE), che presenta apposita disponibilità finanziata:
per euro 50.000,00 con il contributo previsto dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, predisposto per le annualità 2021 - 2024 con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e, da ultimo, con Decreto dell'11 novembre 2020;
per euro 50.000,00 con canoni aggiuntivi;
- 4) di stabilire che il Vicesegretario comunale quale responsabile dell'Area 2 provveda a sottoscrivere la convenzione di cui al punto n. 2.
- 5) Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
- 6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. (*)
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti della presente deliberazione che rientrano nelle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza secondo i casi ivi indicati

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa